



Il Ministro del commercio internazionale

VISTA la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) e, in particolare, l'articolo 4, comma 82, che incrementa di 10 milioni di euro il fondo di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, per agevolare i processi di internazionalizzazione ed i programmi di penetrazione commerciale promossi dalle imprese artigiane e dai consorzi all'esportazione a queste collegati;

VISTO il decreto del Ministro del commercio internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 3 agosto 2007;

VISTO, in particolare, l'articolo 5, comma 2, del richiamato decreto, che prevede, nei 60 giorni successivi alla sua pubblicazione, l'emanazione, a cura del Ministero del commercio internazionale, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, del bando per la presentazione delle domande di finanziamento, contenente le modalità, i termini ed i massimali delle richieste, i parametri di valutazione, nonché ogni altro elemento operativo utile;

SENTITE le Regioni e le Province autonome, ai sensi del richiamato articolo 5, comma 2;

TENUTO CONTO che i 10 milioni di euro, attraverso un intervento straordinario, sono destinati a facilitare le imprese artigiane nel superamento delle difficoltà che incontrano nei mercati esteri;

CONSIDERATO necessario utilizzare i 10 milioni di euro predetti, impegnati con Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'economia e delle finanze n. 135581 del 14 dicembre 2005

DECRETA:

Art. 1 **Fondi**

1. A valere sullo stanziamento di 10 milioni di euro, che incrementa il fondo di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è cofinanziato, entro i massimali indicati nel successivo articolo 3, il 50% dei costi dei progetti di promozione all'estero presentati da aggregazioni di imprese artigiane.
2. La predetta somma è suddivisa nel seguente modo:
 - a) €9.500.000 alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano – ripartiti (appendice 1) secondo i criteri di cui all'allegato A del DPCM 23 dicembre 2003 (pubblicato nella GU del 22 marzo 2004, n. 68) – da destinare ai progetti presentati da aggregazioni monoregionali di imprese artigiane;
 - b) € 500.000 al Ministero del commercio internazionale, da destinare al cofinanziamento dei progetti presentati da aggregazioni interregionali di imprese artigiane.



Il Ministro del commercio internazionale

Art. 2

Soggetti proponenti/beneficiari

1. Le domande possono essere presentate esclusivamente dai seguenti soggetti:
 - a) consorzi all'esportazione collegati ad imprese artigiane, per progetti che coinvolgono almeno tre imprese artigiane, la cui ragione sociale va espressamente indicata nella domanda;
 - b) raggruppamenti, anche costituiti ad hoc, di almeno 3 imprese artigiane.

Nel caso *b)* la domanda dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le aziende partecipanti ed indicare anche il soggetto capofila del progetto.

2. Le imprese interessate devono risultare operative da almeno un anno ed i raggruppamenti costituiti ad hoc dovranno procedere alla costituzione formale di una RTI entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione al finanziamento.
3. Ciascuna impresa potrà partecipare ad un solo progetto, pena l'esclusione di tutte le richieste in cui figura la medesima ragione sociale.
4. In caso di ammissione al finanziamento, i soggetti beneficiari s'impegnano a rispettare la regola del "de minimis", così come definita dalla Commissione Europea nel Regolamento CE n. 1998/2006 del 15/12/2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L.379 del 28/12/2006), relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato degli aiuti di importanza minore ("de minimis"), di cui all'allegata "Appendice 2". Restano escluse le imprese con codice Ateco di cui all'allegata Appendice 3.

Art. 3

Caratteristiche dei progetti ammessi al finanziamento

1. Sono ammissibili al finanziamento i progetti di promozione all'estero di prodotti o servizi di imprese artigiane presentati da aggregazioni di imprese artigiane.
2. L'ammontare massimo di ciascun finanziamento, fermo restando il limite del 50% del costo complessivo del progetto e fatti salvi i casi di disponibilità regionale o provinciale inferiore (appendice 1), è pari a €80.000, elevabile a €100.000 nel caso di domanda presentata da almeno 5 imprese.
3. Ciascun progetto può riguardare al massimo due Paesi della stessa area geoeconomica non appartenenti alla UE.
4. Ciascuna azienda partecipante ai progetti deve prendere parte a tutte le iniziative proposte.



Il Ministro del commercio internazionale

5. I progetti devono illustrare in maniera chiara l'obiettivo promozionale che s'intende realizzare (es.: apertura di un nuovo mercato, azioni preliminari per investimenti produttivi, ricerca di partner commerciali, miglioramento di servizi logistici).
6. A titolo indicativo, sono elencate di seguito alcune tipologie d'attività di progetto:
 - a. campagne di promozione all'estero (partecipazione a fiere e mostre, attività collaterali alle presenze fieristiche, azioni di comunicazione sul mercato, seminari, incontri bilaterali tra operatori);
 - b. missioni commerciali settoriali;
 - c. azioni pubblicitarie e di relazioni pubbliche intese a diffondere la conoscenza dei prodotti e/o dei marchi;
 - d. conferenze di commercializzazione nel territorio in cui hanno sede i raggruppamenti/distretti/filiere beneficiari, destinate ad operatori esteri;
 - e. studi e consulenze finalizzati alla messa in rete delle imprese proponenti, per una loro migliore promozione nei mercati esteri;
 - f. studi di fattibilità per investimenti commerciali o produttivi all'estero in show room, centri servizi, centri di assistenza tecnica, franchising, joint ventures;
 - g. analisi per l'innovazione dei processi produttivi, distributivi e logistici, in funzione della domanda internazionale;
 - h. formazione delle imprese artigiane in materia di marketing internazionale.
7. Le spese ammissibili sono riportate nell'allegato A, parte integrante del presente bando, con l'avvertenza che saranno ammesse le spese effettuate a partire dal giorno successivo alla data di spedizione della domanda di finanziamento.
8. I progetti devono essere coerenti con le capacità organizzative dei soggetti proponenti.
9. I progetti devono essere completati entro un anno dalla data di comunicazione dell'ammissione al finanziamento.

Art. 4

Domande

1. Le domande devono essere spedite con raccomandata postale o per corriere entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Fa fede la data apposta sul timbro postale o, per l'inoltro via corriere, la data di consegna allo stesso.
2. Le domande, pena l'esclusione, devono essere redatte sull'allegato modulo (allegato B) e contenere tutta la documentazione in esso specificata.
3. Le domande vanno spedite agli Uffici riportati nell'allegato elenco (allegato C) della Regione o della Provincia autonoma in cui hanno sede legale i proponenti.



Il Ministro del commercio internazionale

4. I progetti dei raggruppamenti composti da imprese che non hanno sede legale nella stessa Regione o Provincia autonoma vanno presentati al Ministero del commercio internazionale, Direzione Generale per la Promozione degli Scambi, Divisione II, viale Boston 25, 00144 Roma.

Art. 5

Priorità

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto il Ministero, le Regioni e le Province autonome valutano i progetti attenendosi ai criteri applicati da ciascun ente per analoghe iniziative nonchè ai seguenti criteri di priorità, cumulabili tra loro:

- a) coinvolgimento di un maggior numero di imprese;
- b) iniziative specificamente destinate al miglioramento della distribuzione di prodotti italiani all'estero;
- c) iniziative destinate alla promozione del marchio collettivo;
- d) progetti che stabilizzano la presenza delle imprese sul mercato estero prescelto;
- e) progetti rivolti a filiere di imprese artigiane;
- f) tipologie innovative d'intervento;
- g) progetti collegati ad iniziative già finanziate con altri fondi pubblici.

Art. 6

Procedura di valutazione

1. Entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande il Ministero e le singole Regioni e Province autonome predispongono le proprie graduatorie dei progetti ammissibili a finanziamento.

2. Ognuno dei predetti enti definisce ed adotta gli atti amministrativi necessari ad individuare la propria unità di valutazione.

3. Il Comitato paritetico Ministero/Regioni-Province, di cui all'articolo 4 del Decreto interministeriale 3 agosto 2007, citato in premessa, recepisce i risultati delle procedure di cui al precedente comma 1 e le riporta in una graduatoria finale nazionale, che sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sui siti web del Ministero e di ogni Regione o Provincia autonoma.

4. Gli uffici istruttori di riferimento informano gli interessati sull'esito delle richieste tramite comunicazione scritta.



Il Ministro del commercio internazionale

Art. 7

Fondi non assegnati

1. In caso di revoche o rinunce, le risorse verranno assegnate dalle singole Regioni e Province Autonome tramite lo scorrimento delle rispettive graduatorie.
2. Qualora si costituiscano residui derivanti da mancato utilizzo di tutta o parte delle quote di cui all'articolo 1, comma 2, i relativi fondi tornano nella disponibilità centrale, per il finanziamento dei progetti interregionali.

Art. 8

Erogazione del contributo

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del citato Decreto interministeriale del 3 agosto 2007, la somma di €10 milioni è depositata presso Artigiancassa spa, cui il Ministero comunicherà le proprie indicazioni e quelle fornite dalle singole Regioni e Province autonome circa l'erogazione dei fondi.
2. A tal fine, ciascuna Regione e Provincia autonoma, limitatamente alla propria quota, indica preliminarmente al Ministero la modalità di gestione prescelta tra le seguenti, previste dal comma 3 dell'art. 3 del ripetuto DM:
 - a) versamento dei fondi, in unica soluzione, da Artigiancassa alla Regione o alla Provincia autonoma per la gestione diretta del rapporto con i beneficiari;
 - b) versamento dei fondi, in unica soluzione, da Artigiancassa all'agenzia regionale o provinciale indicata dalla Regione o dalla Provincia autonoma;
 - c) affidamento ad Artigiancassa della gestione dell'operazione e/o dell'erogazione ai beneficiari dei fondi pro-quota.
3. Per ottenere l'anticipo del 50% del finanziamento concesso i beneficiari devono presentare specifica richiesta che è accolta previa presentazione all'ente erogatore di una idonea fideiussione assicurativa, bancaria o rilasciata da intermediari finanziari di cui all'elenco speciale previsto dall'art. 107 del Testo Unico bancario di uguale valore, della validità di sei mesi oltre il termine previsto per la conclusione del progetto, prorogabile di un periodo correlato all'eventuale ritardo nella realizzazione.
4. Il saldo verrà erogato a programma concluso, con le modalità di cui al successivo art. 9.
5. Durante la realizzazione del programma, previa specifica comunicazione al Ministero o alla Regione o alla Provincia autonoma di riferimento, è consentito operare compensazioni tra i costi di ciascuna iniziativa in cui si articola il progetto, fino al 25% delle spese preventivate, fermo restando il costo complessivo.



Il Ministro del commercio internazionale

Art. 9

Relazione finale e verifiche

1. Entro 30 giorni dalla conclusione del progetto, il beneficiario deve trasmettere al Ministero o alla Regione o alla Provincia autonoma di riferimento la relazione sull'attività svolta e sugli obiettivi raggiunti.
2. Entro i successivi 60 giorni deve essere presentata la documentazione contabile, secondo le indicazioni che saranno fornite al momento della comunicazione di ammissione a finanziamento.
3. In caso di mancato svolgimento – parziale o totale – il finanziamento verrà ridotto in proporzione ovvero revocato per il successivo riutilizzo dei fondi ai sensi del precedente articolo 7.
4. Il Ministero, la Regione e la Provincia autonoma possono effettuare, anche disgiuntamente, visite in loco durante la realizzazione dei progetti.
5. A conclusione delle procedure, il Comitato valuterà i risultati complessivi dei programmi finanziati e predisporrà una relazione sull'efficacia della misura.

Art. 10

1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo inoltro agli organi di controllo.

Emma Bonino

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Emma Bonino', written in a cursive style.

Roma, 12 febbraio 2008

SPESE AMMISSIBILI

IL PREVENTIVO DEI COSTI POTRA' PREVEDERE SOLO SPESE QUANTITATIVAMENTE E QUALITATIVAMENTE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PROPOSTO, RICONDUCIBILI ALLE SEGUENTI TIPOLOGIE:

- AFFITTO DI AREE E ALLESTIMENTI DI FIERE ALL'ESTERO.
- MATERIALE PUBBLICITARIO, CATALOGHI, BROCHURE, INSERZIONI, IN LINGUA INGLESE E NELLA LINGUA VEICOLARE DEL LUOGO DELL'INIZIATIVA DI PUBBLICITA'.
- SPESE DI TRASPORTO MERCI DA ESPORRE E SPESE ASSICURATIVE.
- AFFITTO DI LOCALI ALL'ESTERO PER WORKSHOP, SEMINARI, DIMOSTRAZIONI.
- AFFITTO DI LOCALI IN ITALIA E SPESE COLLEGATE PER CONFERENZE DI COMMERCIALIZZAZIONE O CORSI DI FORMAZIONE
- DOCENZE FORMATIVE.
- SPESE DI INTERPRETARIATO E TRADUZIONI.
- ATTIVITA' DI CONSULENZA PROFESSIONALE PREVISTE ALL'ART. 3 COMMA 6, ALLESTIMENTI, STUDI DI FATTIBILITA', PROGRAMMI DI INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA (SECONDO I PARAMETRI COMUNITARI – SENIOR E JUNIOR)

SONO ESCLUSE LE SPESE NON DIRETTAMENTE FUNZIONALI ALLO STUDIO E, IN PARTICOLARE:

- SPESE PER STRUTTURE STABILI (AFFITTI, UTENZE)
- SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE (VITTO, ALLOGGIO, TRASPORTI INTERNI) DEI RAPPRESENTANTI E DEL PERSONALE DELLE AZIENDE PARTECIPANTI ALLE INIZIATIVE *.
- SPESE PER STUDI DI MERCATO.

***IMPORTANTE**

NEL PREVENTIVO POTRANNO FIGURARE SPESE INTERNE DEI SOGGETTI IMPRENDITORIALI RICHIEDENTI FINO AD UN MASSIMO DEL 10% DEL COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO.

LOGO REGIONE

BOZZA

REGIONE _____
 DIREZIONE GENERALE _____
 (INDIRIZZO)

N.B. il presente modulo è da inviare anche al seguente indirizzo di posta elettronica:

SCHEDA PROGETTO

**BANDO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE IN FAVORE DEL SETTORE ARTIGIANO DI CUI
 AI COMMI 82 E 83 DELL'ART.4 DELLA LEGGE FINANZIARIA 2004 E AL DM
 INTERMINISTERIALE DEL 3 AGOSTO 2007**

IL SOTTOSCRITTO (NOME E COGNOME) _____,

A

COGNOME _____ -- NOME _____

Nella qualità del legale rappresentante del consorzio all'esportazione

Oppure

B

COGNOME _____ -- NOME _____

Nella qualità del legale rappresentante capofila del raggruppamento di imprese

CON SEDE LEGALE A (COMUNE) _____

CAP: _____ PROV.: _____ VIA: _____

TEL.: _____ FAX: _____

E-MAIL: _____ SITO: _____

E SEDE OPERATIVA (SOLO SE DIVERSA DALLA SEDE LEGALE) A (COMUNE) _____

PROV.: _____ CAP: _____ VIA: _____

CHIEDE

di partecipare al bando di cui all'oggetto e di accedere al contributo alla spesa di € _____ per la realizzazione

del progetto (Titolo del Progetto) _____

del valore complessivo di € _____

A TAL FINE DICHIARA

- di aver preso visione del bando di attuazione delle misure in favore del settore artigiano di cui ai commi 82 e 83 dell'art.4 della legge finanziaria 2004 e al DM interministeriale del 3 agosto 2007
- di rendere tutte le informazioni e i dati forniti con questa domanda e i suoi allegati ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, di cui all'art. 76 del medesimo.

SI IMPEGNA

In caso di ammissione a:

- comunicare tempestivamente al soggetto erogatore Regione ogni eventuale variazione concernente le informazioni contenute nella domanda di partecipazione e nella documentazione ad essa allegata;
- consentire gli eventuali controlli per la verifica delle dichiarazioni rese;
- rispettare la regola del "de minimis", così come definita dalla Commissione Europea nel Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione, del 15/12/2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis") (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L379 del 28/12/2006);
- concludere le attività entro un anno dalla data di comunicazione dell'ammissione al finanziamento;
- trasmettere, entro 30 giorni dalla conclusione del progetto, la relazione delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti, utilizzando lo schema che sarà fornito dal soggetto erogatore ai soggetti ammessi;
- presentare, entro i successivi 60 giorni, la rendicontazione contabile delle spese sostenute, utilizzando lo schema che sarà fornito dal soggetto erogatore ai soggetti ammessi.

ALLEGA

alla presente documentazione, che costituisce parte integrante e sostanziale della domanda di partecipazione:

- Copia della carta d'identità in corso di validità del sottoscritto

Data _____

Firma _____

SEZIONE A - DESCRIZIONE COMPLETA DEL PROGETTO

1 Titolo del progetto:

2 Dati e coordinate bancarie del Soggetto attuatore per il versamento del contributo

Intestatario del conto corrente
Banca
Agenzia N.
Sede Agenzia
Comune
Provincia
Cod. ABI
Cod. CAB
Cod. CIN
Numero C/C
IBAN

3 Analisi dei bisogni e motivazione del progetto (max 15 righe)

.....

4 Descrizione dell'impatto del progetto sull'attività dei soggetti coinvolti (max 10 righe)

.....

5 Referente per il BANDO

Nome	Cognome
Funzione	E-mail
Tel.	Cell.
Fax.	

6 Elenco dei soggetti coinvolti

CONSORZIO

Nome

Indirizzo

Ragione Sociale

Soci n.

Addetti totali n.

Di cui dipendenti n.

Fatturato dell'ultimo esercizio in EURO

% export

Codice ISTAT Attività Economica (Ateco 2002).....

IMPRESA ARTIGIANA

Nome

Indirizzo

Ragione Sociale

Soci n.

Addetti totali n.

Di cui dipendenti n.

Fatturato dell'ultimo esercizio in EURO

% export

Codice ISTAT Attività Economica (Ateco 2002).....

IMPRESA ARTIGIANA

Nome

Indirizzo

Ragione Sociale

Soci n.

Addetti totali n.

Di cui dipendenti n.

Fatturato dell'ultimo esercizio in EURO

% export

Codice ISTAT Attività Economica (Ateco 2002).....

IMPRESA ARTIGIANA

.....

7 Descrizione delle azioni da svolgere per la realizzazione del progetto

.....

8 Sostenibilità del progetto e risultati attesi

.....

9 Eventuale coinvolgimento e partnership attivate

.....

10 Descrizione delle fasi del progetto

FASE 1:

Avvio:

Conclusione:

Localizzazione/sede di lavoro:

.....

Descrizione delle attività da svolgere

.....

.....

Risultati/prodotti attesi

.....

.....

Elenco dei soggetti coinvolti

.....

Costo previsto: €

FASE 2:

Avvio:

Conclusione:

Localizzazione/sede di lavoro:

Descrizione delle attività da svolgere

.....
.....

Risultati/prodotti attesi

.....
.....

Elenco dei soggetti coinvolti

.....

Costo previsto: €

FASE 3:

Avvio:

Conclusione:

Localizzazione/sede di lavoro:

.....

Descrizione delle attività da svolgere

.....
.....

Risultati/prodotti attesi

.....
.....

Elenco dei soggetti coinvolti

.....

Costo previsto: €

FASE 4:

Avvio:

Conclusione:

Localizzazione/sede di lavoro:

Descrizione delle attività da svolgere

.....
.....

Risultati/prodotti attesi

.....
.....

Elenco dei soggetti coinvolti

.....

Costo previsto: €

FASE 5:

SEZIONE B - DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO

1. Costo complessivo del progetto (IVA inclusa)	€
2. Contributo richiesto* (non superiore al 50% delle spese totali ammissibili)	€

* non superiore a € 80.000,00, elevabile a € 100.000,00 nel caso di richieste avanzate da almeno 5 imprese artigiane

SEZIONE C - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

Da compilarsi per tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione del progetto

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ'

ART. 47 DPR 445/2000

**DICHIARAZIONE CIRCA GLI AIUTI DE MINIMIS OTTENUTI NEI DUE ESERCIZI FINANZIARI
PRECEDENTI E NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO**

(Da compilare a cura del Titolare/Legale Rappresentante)

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente in _____
in qualità di legale rappresentante di (denominazione e ragione
sociale) _____
avente sede legale in _____
via _____ n° _____
(e eventuale sede operativa): _____
codice fiscale: _____
partita Iva: _____
telefono _____
fax _____

PRENDE ATTO

- Che la Commissione Europea ha fissato con il Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 l'importo massimo di aiuti pubblici, non espressamente autorizzati dalla Commissione stessa, cumulabili da una impresa in un determinato periodo di tempo, senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di concorrenza.
- Che secondo tale regola l'importo complessivo degli aiuti pubblici assegnati ad un medesimo soggetto sotto forma di "de minimis" non può superare 200.000 € ricevuti durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica ottenuti. Gli aiuti pubblici da prendere in considerazione sono quelli concessi tanto dalle autorità comunitarie e nazionali, che regionali o locali.
- Che è fatto obbligo di aggiornare la dichiarazione a mezzo specifica comunicazione al soggetto erogatore qualora siano percepiti ulteriori aiuti a titolo di "de minimis", nel periodo che va tra l'inoltro della domanda di partecipazione e il momento della concessione dell'aiuto richiesto e che, in

difetto, lo stesso soggetto richiedente si assume fin d'ora ogni responsabilità conseguente.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, conformemente alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare al D.P.R. n. 445/2000, consapevole di incorrere, in ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nelle sanzioni penali di cui all'art 76 del predetto D. P. R., quanto segue:

di non avere percepito, nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, contributi a titolo di aiuti "de minimis"

oppure

di avere percepito, nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, i seguenti contributi a titolo di aiuti "de minimis"

Organismo concedente	Data concessione contributo	Importo in Euro

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data: _____

Firma del legale rappresentante _____

N.B. Alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia del documento di identità del dichiarante.

**INDIRIZZI REGIONALI A CUI INOLTARE LE RICHIESTE DI
CONTRIBUTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 3 DEL BANDO.**

Ulteriori indicazioni potranno essere fornite, a cura di ciascuna Regione o Provincia autonoma, nei rispettivi siti internet.

REGIONE ABRUZZO

Giunta Regionale d'Abruzzo
Direzione Attività produttive
Servizio Sviluppo dell'Artigianato,
Via Passolanciano 75
65124 PESCARA

Responsabile del procedimento: dr.ssa Rita Panzone

REGIONE CALABRIA

Dipartimento "Attività produttive"
Via Cassiodoro "Pal. Europa"
88100 Catanzaro

Responsabile del procedimento: ing. Bruno Gualtieri

REGIONE CAMPANIA

Settore Artigianato
Via G. Porzio – Centro Direzionale
Isola A6 – 7° Piano
80143 Napoli

Responsabile del procedimento: dr.ssa Vittoria Capriglione

REGIONE EMILIA ROMAGNA

D.G. Attività Produttive, commercio e turismo
Servizio Sportello regionale per l'internazionalizzazione delle imprese
c.a. dr. Ruben Sacerdoti
V.le A. Moro 44 – 40127 Bologna

Responsabile del procedimento: dr. Ruben Sacerdoti

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Artigiancassa Spa
Sede regionale del Friuli Venezia Giulia
Largo Don Francesco Bonifacio 1
34125 Trieste

Responsabile del procedimento: sig. Mauro Marulli

REGIONE LAZIO

Dipartimento Economico e Occupazionale
Direzione Regionale Attività Produttive
Area Internazionalizzazione
Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7
Roma

Responsabile del procedimento: dr.ssa Paola Medici

REGIONE LIGURIA

Artigiancassa SpA
Sede Regionale Liguria
Via Roma 8/7
16121 Genova

Responsabile del procedimento: dr. Roberto Genovese

REGIONE LOMBARDIA

D.G. Artigianato e Servizi
U.O. Organizzazione e Programmazione
Viale Restelli, 1 - 20124 Milano

Responsabile del procedimento: dr.ssa Stella Contri

REGIONE MARCHE

Servizio Internazionalizzazione
Promozione all'estero, cooperazione allo sviluppo
E marchigiani nel mondo
V. Gentile da Fabriano n. 9
60125 Ancona

Responsabile del procedimento: dr.ssa Laura Capozucca

REGIONE PIEMONTE

Direzione Attività produttive
Settore Promozione, sviluppo e credito artigianato
Piazza Nizza, 44
10126 Torino

Responsabile del procedimento: dr.ssa Lucia Barberis

REGIONE PUGLIA

Artigiancassa Spa
Via Tridente, n. 22
70125 Bari

Responsabile del procedimento: dr. Paolo Mazzone

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio
Servizio Amministrativo e legale, del bilancio e Affari Generali

Responsabile del procedimento: dr.ssa Anna Maria Pilosu

REGIONE SICILIANA

Assessorato regionale alla cooperazione commercio, artigianato e pesca
Dipartimento cooperazione, commercio e artigianato
Servizio 10 – Programma regionale di internazionalizzazione
Via degli Emiri 45
90135 Palermo

Responsabile del procedimento: dr.ssa Piera Spanò

REGIONE TOSCANA

Artigiancassa Spa
Ufficio Regionale Toscana
Via Verdi 16
50122 Firenze

Responsabile del procedimento: dr. Alessando Compagnino,

REGIONE UMBRIA

Servizio Internazionalizzazione delle imprese
Via M. Angeloni n. 61,
06124 Perugia

Responsabile del procedimento: dr. Giacomo Iucci

REGIONE del VENETO

Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione
Palazzo Sceriman
Cannaregio 168
30121 Venezia

Responsabile del procedimento: dr. Ivan Zorzetto

**STANZIAMENTO DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 82
DELLA LEGGE 24/12/2003, N. 350**

Ripartizione regionale (1)

Regioni	% di riparto (2)	Importo (€)
PIEMONTE	8,700	826.500
VALLE D'AOSTA	0,109	10.355
LOMBARDIA	18,489	1.756.455
Prov. BOLZANO	0,269	25.555
Prov. TRENTO	0,239	22.705
VENETO	11,277	1.071.315
FRIULI V.G.	1,365	129.675
LIGURIA	2,357	223.915
EMILIA ROMAGNA	10,026	952.470
TOSCANA	7,449	707.655
UMBRIA	1,612	153.140
MARCHE	3,600	342.000
LAZIO	4,332	411.540
ABRUZZO	2,690	255.550
MOLISE	0,536	50.920
CAMPANIA	8,241	782.895
PUGLIA	6,494	616.930
BASILICATA	1,400	133.000
CALABRIA	2,133	202.635
SICILIA	4,948	470.060
SARDEGNA	3,734	354.730
TOTALE	100,000	9.500.000

(1) Lo stanziamento complessivo di € 10.000.000 è ridotto della somma di € 500.000 attribuita al Ministero del Commercio Internazionale per il cofinanziamento di progetti presentati da aggregazioni interregionali di imprese artigiane.

(2) Secondo i criteri di ripartizione previsti dall'Allegato al DPCM 23/12/2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22/3/2004, n. 68.

Informativa

1. Le agevolazioni di cui al presente provvedimento sono soggette al regime “de minimis” di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore – G.U.U.E. 28/12/2006, n. L 379 e non devono essere preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento.

Qualora tali condizioni non siano soddisfatte l'agevolazione eventualmente concessa dovrà essere restituita.

2. Beneficiari: imprese artigiane con le esclusioni indicate in appendice C.

3. Le agevolazioni in regime “de minimis” non possono superare i 200.000,00 € (in ESL equivalente sovvenzione lordo) nell' arco di tre esercizi finanziari per ciascuna impresa. Il massimale è ridotto a 100.000,00 € (ESL) per le imprese attive nel settore del trasporto su strada.

4. Il rispetto del massimale viene verificato sommando l'agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con quelle in regime “de minimis” ottenute dal beneficiario nell'esercizio finanziario in cui è concessa l'agevolazione e nei due esercizi finanziari precedenti. Qualora l'agevolazione concessa superi il massimale, questa non può beneficiare dell'esenzione prevista dal Regolamento nemmeno per la parte al di sotto di detto massimale e deve essere interamente restituita.

5. Equivalente Sovvenzione Netta e Lorda (ESN, ESL)

L'Equivalente Sovvenzione, è l'unità di misura utilizzata per calcolare l'entità dell'aiuto erogato caso per caso.

Per determinare l'entità dell'agevolazione occorre innanzi tutto tradurre l'aiuto, qualunque sia la sua natura (sovvenzione in conto capitale o in conto interessi) in sovvenzione in conto capitale; si deve cioè calcolare l'elemento vantaggio dell'aiuto, tenendo conto, ad esempio nel caso di un prestito agevolato, della percentuale di finanziamento sull'investimento, della durata del finanziamento, dell'ammontare del bonifico e del tasso di interesse vigente sul mercato al momento della concessione dell' aiuto (tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell' Unione europea). Questo valore, calcolato in percentuale sull'investimento (sulle spese ammissibili), rappresenta l'**Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL)**.

Se, una volta effettuata questa operazione, si sottrae la quota prelevata dallo Stato a titolo di imposizione fiscale, si ottiene l'**Equivalente Sovvenzione Netta (ESN)**.

Modalità di calcolo:

per contributo a fondo perduto: $ESL = \text{importo contributo}$;

per prestito agevolato l'ammontare dell'ESL deve essere comunicato dall'ente gestore

6. È consentito il cumulo dell'agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con altre agevolazioni ottenute **per diverse voci di costo** disciplinate da differenti regimi di aiuto.

7. Non è consentito il cumulo dell'agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con altre agevolazioni pubbliche ottenute **per le stesse voci di costo**.

timbro dell'impresa
e firma del legale
rappresentante
(per esteso e leggibile)

ATTIVITA' ESCLUSE

IL REGOLAMENTO (CE) N. 1998 DELLA COMMISSIONE DEL 15 DICEMBRE 2006 ESCLUDE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE LE SEGUENTI ATTIVITA':

A

AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA (Sezione A della classificazione ATECO 2002)

01

AGRICOLTURA, CACCIA E RELATIVI SERVIZI

01.1

Coltivazioni agricole; orticoltura, floricoltura

01.2

Allevamento di animali

01.3

Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali (attività mista)

B

PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI (Sezione B della classificazione ATECO 2002)

05

PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI

05.0

Pesca, piscicoltura e servizi connessi

05.01

Pesca

05.02

Piscicoltura

DA

INDUSTRIE ALIMENTARI , DELLE BEVANDE E DEL TABACCO

15.20.1

Conservazione di pesce, crostacei, molluschi mediante congelamento, salatura, ecc.

15.20.2

Preparazione ed inscatolamento di prodotti e conserve di a base di pesce, crostacei e molluschi

G

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO

51.38.1

Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi

51.38.2

Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi

52.23.0

Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi

IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE CARBONIERO

NOTA BENE: Nel Regolamento de minimis 1998/2006 la Commissione non si riferisce ai codici NACE/ATECO, ma rimanda a specifiche regolamentazioni settoriali. Definizioni precise possono trovarsi nell'articolo 1 del Regolamento 104/2000 (pesca e acquacultura), nell'allegato I del Trattato per i prodotti agricoli e nell'articolo 2, lettera a del Regolamento 1407/2002 per il carbone.

Pertanto un'impresa attiva sia nei settori della produzione primaria agricola o della pesca può ricevere aiuti de minimis "generali" – secondo il regolamento 1998/2006 fino all'ammontare massimo di 200.000 euro qualora proponga investimenti connessi ad attività ammissibili ai sensi del regolamento stesso (ad. es. investimenti connessi con attività di trasformazione e commercializzazione agricola, o con attività turistiche). Ciò presuppone tuttavia che vengano rispettate tutte le condizioni previste dal Regolamento (CE) 1998/2006, nonché le eventuali restrizioni imposte da specifici regolamenti OCM di settore.

ATTIVITA' AMMESSE CON LIMITAZIONI

IL REGOLAMENTO (CE) N. 1998 DELLA COMMISSIONE DEL 15 DICEMBRE 2006 AMMETTE CON LIMITAZIONI LE SEGUENTI ATTIVITA':

TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI

60.24.0 trasporto merci su strada

Sono inammissibili gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

Ciò implica che – nei limiti del tetto di 100.000 euro stabilito nell'articolo 2.2 del Regolamento 1998/2006 – tali imprese possono ricevere aiuti de minimis per altri tipi di investimenti.

ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE¹ DI PRODOTTI AGRICOLI ELENCATI NELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO

¹ **Definizione di trasformazione di un prodotto agricolo:** qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita.

**DA
INDUSTRIE ALIMENTARI , DELLE BEVANDE E DEL TABACCO
G
COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO**

Sono inammissibili gli aiuti:

- quando l'importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'allegato I del Trattato acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
- quando gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari.

ULTERIORI ESCLUSIONI

Sono **altresì esclusi** dall'applicazione del regolamento gli aiuti:

- destinati ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
- condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- concessi ad imprese in difficoltà.

Definizione di commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione, l'esposizione, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività'.

Esemplificazione di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l'essicazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di sementi cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l' imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata, l' eliminazione di animali nocivi (roditori o insetti) se effettuate nell' ambito dell'azienda agricola su prodotto destinato alla vendita a imprese di trasformazione o a grossisti.